



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 . tel. 01091701 . fax 0109170256 . C.F. 80007570106 . P.I. 00845470103

REGOLAMENTO DEGLI SPAZI DI SOSTA PER IMBARCAZIONI

Approvato con D.G.C. n. 111 del 15.06.2007, modificato con D.G.C. n. 33 del 04.03.2011 ed integrato con D.G.C. n. 8 del 16.01.2012.

Nelle zone demaniali marittime di cui al P.U.A. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 20.12.06, la sosta, le operazioni di alaggio e varo sono consentite nell'osservanza delle seguenti disposizioni di regolamento.

1. Sono ammesse unicamente imbarcazioni utilizzate per la pesca sportiva, di lunghezza massima sino a ml. 8,00 e di larghezza massima sino a ml. 1,75.
2. Non sono ammesse imbarcazioni utilizzate a fini di lucro, quali noleggio (con o senza barcaiolo), taxi boat o altro.
3. Non sono ammessi gommoni, barche a vela (e simili), canoe (e simili), moto d'acqua, motoscafi, wind-surf (e simili), pattini, mosconi, pedalò o altri natanti non riconducibili o assimilabili alla tipologia di "gozzo" o "lancia" per l'utilizzo per la pesca sportiva.
4. Ogni imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cogoleto, corredata da apposita targhetta metallica (o altro identificativo rilasciato dall'Amministrazione comunale) recante i dati relativi all'identificazione del natante e dello spazio di sosta.
5. La targa di cui al punto 4) deve essere permanentemente fissata in modo visibile sull'imbarcazione, in alternativa, i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sul natante, purchè con caratteri indelebili e visibili. L'atto di assegnazione (autorizzazione) deve essere conservata con cura dall'assegnatario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle Autorità competenti. Nel caso in cui l'imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell'autorizzazione dovranno comunque essere visibili eventualmente riportati direttamente sul telo con caratteri visibili.
6. Ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nello spazio assegnato ed indicato nell'autorizzazione, tra una imbarcazione e l'altra deve essere lasciato libero uno spazio per il passaggio non inferiore a ml. 0,50.
7. L'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente, se esistenti, tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati. Qualora tali corridoi non esistano, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente in giorni e ore di scarsa frequentazione di bagnanti e mantenendo comunque una distanza di sicurezza di almeno ml. 10,00 dal bagnante più prossimo. Fermo restando quanto sopra, durante la stagione balneare (01.05; 30.09), nei giorni festivi e prefestivi, l'alaggio ed il varo, non può avvenire nel periodo compreso tra le ore 10,00 e le ore 19,00.
8. Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio ad essa destinato unicamente per l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell'arenile. Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli o altri supporti, i medesimi al termine dell'utilizzo devono essere immediatamente riportati nello spazio destinato

- all'imbarcazione, evitando di lasciarli su altre aree.
9. Tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia. E' vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni e al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione.
 10. Il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservate a bordo, nel rispetto del punto 9), dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità, il loro posizionamento dovrà essere tale da lasciare visibile la targa di identificazione di cui al precedente punto 4).
 11. Negli spazi di sosta è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, salvo la normale pulizia, i cui residui andranno smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione l'imbarcazione dovrà essere rimossa dallo spazio di sosta comunicando preventivamente tale necessità all'amministrazione comunale. Nel caso di cui sopra dovrà inoltre essere rimosso qualsiasi materiale o attrezzatura utilizzata per la sosta, l'alaggio, il varo e la navigazione. Le operazioni di manutenzione devono necessariamente concludersi entro 6 mesi dalla relativa comunicazione scritta, entro i quali l'imbarcazione dovrà essere riposizionata nello spazio di sosta assegnato.
 12. Gli assegnatari dello spazio di sosta, sono tenuti, ognuno per la propria area, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, al taglio dell'erba, rovi, ecc....., ed alla rimozione di rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro.
 13. In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni in sosta nei relativi spazi sull'arenile, gli assegnatari sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area pubblica sicura, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi assegnatari, nello spazio di sosta assegnato, entro 48 ore dalla cessazione dell'evento meteomarinario.
 14. L'assegnatario dello spazio di sosta, titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente ed unicamente la stessa per il deposito dell'imbarcazione per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi.
 - 14bis. – Qualora si rendano disponibili spazi di sosta non assegnati o liberi, il Comune di Cogoleto verifica periodicamente tra tutti gli assegnatari degli spazi di sosta, eventuali necessità di spostamento tra le diverse zone demaniali. La formazione della graduatoria terrà conto delle disposizioni contenute nel bando pubblico approvato con D.G.C. n. 111/07. Termini, modalità e spese di procedimento sono fissate dal Comune di Cogoleto con nota estesa a tutti gli assegnatari in regola con i pagamenti di cui al seguente punto 18.
 15. Nel caso in cui si intenda sostituire l'imbarcazione con un'altra, purchè conforme ai requisiti di cui ai punti 1),2) e 3), e di sua proprietà, l'assegnatario, dovrà presentare una istanza con allegata la documentazione fotografica della nuova imbarcazione e manterrà lo spazio di sosta precedentemente assegnato. L'amministrazione comunale provvederà ad aggiornare l'autorizzazione. L'imbarcazione che è stata sostituita non potrà essere depositata negli spazi di sosta e dovrà essere pertanto immediatamente rimossa dall'arenile.
 16. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi avendo i requisiti di cui al bando di assegnazione subentrano nell'assegnazione chiedendo conferma all'amministrazione comunale, entro un anno dalla data del decesso, pena decadenza del diritto di subentro. L'eventuale rimozione e custodia dell'imbarcazione è disciplinata al successivo punto 21) e 22).

17. L'assegnazione avrà la durata della concessione demaniale marittima rilasciata al Comune di Cogoleto. Alla scadenza la stessa sarà rinnovata con il rilascio di nuovo provvedimento comunale. Il Comune di Cogoleto, si riserva di comunicare, entro 6 mesi da detta scadenza, la propria volontà di non procedere al rinnovo della concessione demaniale marittima e di conseguenza dell'impossibilità di rinnovo dell'assegnazione. In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione scritta può procedere alla revoca dell'assegnazione e successivo ordine di sgombero degli spazi di sosta assegnati.
18. L'assegnazione di uno spazio di sosta comporta un rimborso spese a favore del Comune di Cogoleto (per spese di canone demaniale, manutenzione/acquisto cartelli, supporti, targhe, verifiche periodiche, controlli), pari a euro 100,00 annui, rivalutabili qualora si determinino maggiori oneri a carico della civica amministrazione per la gestione delle aree demaniali in concessione, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento con modalità stabilite in detta richiesta.
19. L'assegnazione è annullata dal Comune quando ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
20. Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario:
- abbia ceduto o faccia utilizzare ad altri (diversi dai componenti del nucleo familiare) lo spazio assegnatogli senza preventiva autorizzazione del Comune di Cogoleto;
 - abbia adibito lo spazio assegnatogli al deposito di natanti non conformi al regolamento o al deposito di materiali;
 - abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione di cui ai punti B.1, B.3 e B.4 del bando di assegnazione;
 - abbia sostituito l'imbarcazione in assenza della preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale di cui al punto 15);
 - sia moroso per un periodo superiore a 120 giorni dalla richiesta di pagamento della quota annua stabilita nel regolamento dal Comune di Cogoleto, di cui al punto 18);
 - apporti modificazioni, non autorizzate, allo spazio assegnatogli, o apporti innovazioni arbitrarie, ovvero danneggi o ne impedisca l'utilizzazione prevista;
 - successivamente ad una prima contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale, non osservi le disposizioni di cui ai punti 8), 9), 10), 11) e 12);
 - mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità.
21. Tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento, la decadenza o la revoca dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto di assegnazione e costituiscono titolo, nel caso non venga ottemperato alla rimozione dell'imbarcazione, a provvedervi d'ufficio a spese del proprietario dell'imbarcazione.
22. Le spese di rimozione e custodia sono forfettariamente stabilite ai fini di cui sopra in euro 250,00 per i primi 30 giorni, successivamente a tale termine viene stabilito un ulteriore importo di euro 50,00 ogni mese o frazione. Le imbarcazioni verranno custodite per il periodo di un anno. Qualora trascorso un anno le imbarcazioni risultino ancora custodite dall'amministrazione comunale, si procederà all'alienazione e/o demolizione ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.
23. Tutte le imbarcazioni depositate sull'arenile di competenza, senza targhetta identificativa, sono rimosse a cura dell'amministrazione comunale e sottoposte a sequestro giudiziario ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale, previa

emissione di verbale a cura delle competenti autorità trasmesso alla Procura della Repubblica. Nei confronti del proprietario, se individuato, verrà altresì inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art.1161 del Codice della Navigazione. Le spese di rimozione e custodia e modalità di custodia restano quelle definite al precedente punto 22). Le imbarcazioni potranno essere restituite previo verbale di dissequestro d'ordine del Giudice competente e previo versamento spese di rimozione e custodia di cui al punto 22).

=====



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 . tel. 01091701 . fax 0109170256 . C.F. 80007570106 . P.I. 00845470103

REGOLAMENTO DEGLI SPAZI DI SOSTA PER IMBARCAZIONI

Approvato con D.G.C. n. 111 del 15.06.2007, modificato con D.G.C. n. 33 del 04.03.2011 ed integrato con D.G.C. n. 8 del 16.01.2012.

Nelle zone demaniali marittime di cui al P.U.A. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 20.12.06, la sosta, le operazioni di alaggio e varo sono consentite nell'osservanza delle seguenti disposizioni di regolamento.

1. Sono ammesse unicamente imbarcazioni utilizzate per la pesca sportiva, di lunghezza massima sino a ml. 8,00 e di larghezza massima sino a ml. 1,75.
2. Non sono ammesse imbarcazioni utilizzate a fini di lucro, quali noleggio (con o senza barcaiolo), taxi boat o altro.
3. Non sono ammessi gommoni, barche a vela (e simili), canoe (e simili), moto d'acqua, motoscafi, wind-surf (e simili), pattini, mosconi, pedalò o altri natanti non riconducibili o assimilabili alla tipologia di "gozzo" o "lancia" per l'utilizzo per la pesca sportiva.
4. Ogni imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cogoleto, corredata da apposita targhetta metallica (o altro identificativo rilasciato dall'Amministrazione comunale) recante i dati relativi all'identificazione del natante e dello spazio di sosta.
5. La targa di cui al punto 4) deve essere permanentemente fissata in modo visibile sull'imbarcazione, in alternativa, i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sul natante, purchè con caratteri indelebili e visibili. L'atto di assegnazione (autorizzazione) deve essere conservata con cura dall'assegnatario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle Autorità competenti. Nel caso in cui l'imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell'autorizzazione dovranno comunque essere visibili eventualmente riportati direttamente sul telo con caratteri visibili.
6. Ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nello spazio assegnato ed indicato nell'autorizzazione, tra una imbarcazione e l'altra deve essere lasciato libero uno spazio per il passaggio non inferiore a ml. 0,50.
7. L'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente, se esistenti, tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati. Qualora tali corridoi non esistano, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente in giorni e ore di scarsa frequentazione di bagnanti e mantenendo comunque una distanza di sicurezza di almeno ml. 10,00 dal bagnante più prossimo. Fermo restando quanto sopra, durante la stagione balneare (01.05; 30.09), nei giorni festivi e prefestivi, l'alaggio ed il varo, non può avvenire nel periodo compreso tra le ore 10,00 e le ore 19,00.
8. Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio ad essa destinato unicamente per l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell'arenile. Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli o altri supporti, i medesimi al termine dell'utilizzo devono essere immediatamente riportati nello spazio destinato

- all'imbarcazione, evitando di lasciarli su altre aree.
9. Tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia. E' vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni e al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione.
 10. Il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservate a bordo, nel rispetto del punto 9), dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità, il loro posizionamento dovrà essere tale da lasciare visibile la targa di identificazione di cui al precedente punto 4).
 11. Negli spazi di sosta è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, salvo la normale pulizia, i cui residui andranno smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione l'imbarcazione dovrà essere rimossa dallo spazio di sosta comunicando preventivamente tale necessità all'amministrazione comunale. Nel caso di cui sopra dovrà inoltre essere rimosso qualsiasi materiale o attrezzatura utilizzata per la sosta, l'alaggio, il varo e la navigazione. Le operazioni di manutenzione devono necessariamente concludersi entro 6 mesi dalla relativa comunicazione scritta, entro i quali l'imbarcazione dovrà essere riposizionata nello spazio di sosta assegnato.
 12. Gli assegnatari dello spazio di sosta, sono tenuti, ognuno per la propria area, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, al taglio dell'erba, rovi, ecc....., ed alla rimozione di rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro.
 13. In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni in sosta nei relativi spazi sull'arenile, gli assegnatari sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area pubblica sicura, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi assegnatari, nello spazio di sosta assegnato, entro 48 ore dalla cessazione dell'evento meteomarinario.
 14. L'assegnatario dello spazio di sosta, titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente ed unicamente la stessa per il deposito dell'imbarcazione per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi.
 - 14bis. – Qualora si rendano disponibili spazi di sosta non assegnati o liberi, il Comune di Cogoleto verifica periodicamente tra tutti gli assegnatari degli spazi di sosta, eventuali necessità di spostamento tra le diverse zone demaniali. La formazione della graduatoria terrà conto delle disposizioni contenute nel bando pubblico approvato con D.G.C. n. 111/07. Termini, modalità e spese di procedimento sono fissate dal Comune di Cogoleto con nota estesa a tutti gli assegnatari in regola con i pagamenti di cui al seguente punto 18.
 15. Nel caso in cui si intenda sostituire l'imbarcazione con un'altra, purchè conforme ai requisiti di cui ai punti 1),2) e 3), e di sua proprietà, l'assegnatario, dovrà presentare una istanza con allegata la documentazione fotografica della nuova imbarcazione e manterrà lo spazio di sosta precedentemente assegnato. L'amministrazione comunale provvederà ad aggiornare l'autorizzazione. L'imbarcazione che è stata sostituita non potrà essere depositata negli spazi di sosta e dovrà essere pertanto immediatamente rimossa dall'arenile.
 16. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi avendo i requisiti di cui al bando di assegnazione subentrano nell'assegnazione chiedendo conferma all'amministrazione comunale, entro un anno dalla data del decesso, pena decadenza del diritto di subentro. L'eventuale rimozione e custodia dell'imbarcazione è disciplinata al successivo punto 21) e 22).

17. L'assegnazione avrà la durata della concessione demaniale marittima rilasciata al Comune di Cogoleto. Alla scadenza la stessa sarà rinnovata con il rilascio di nuovo provvedimento comunale. Il Comune di Cogoleto, si riserva di comunicare, entro 6 mesi da detta scadenza, la propria volontà di non procedere al rinnovo della concessione demaniale marittima e di conseguenza dell'impossibilità di rinnovo dell'assegnazione. In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione scritta può procedere alla revoca dell'assegnazione e successivo ordine di sgombero degli spazi di sosta assegnati.
18. L'assegnazione di uno spazio di sosta comporta un rimborso spese a favore del Comune di Cogoleto (per spese di canone demaniale, manutenzione/acquisto cartelli, supporti, targhe, verifiche periodiche, controlli), pari a euro 100,00 annui, rivalutabili qualora si determinino maggiori oneri a carico della civica amministrazione per la gestione delle aree demaniali in concessione, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento con modalità stabilite in detta richiesta.
19. L'assegnazione è annullata dal Comune quando ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
20. Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario:
- abbia ceduto o faccia utilizzare ad altri (diversi dai componenti del nucleo familiare) lo spazio assegnatogli senza preventiva autorizzazione del Comune di Cogoleto;
 - abbia adibito lo spazio assegnatogli al deposito di natanti non conformi al regolamento o al deposito di materiali;
 - abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione di cui ai punti B.1, B.3 e B.4 del bando di assegnazione;
 - abbia sostituito l'imbarcazione in assenza della preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale di cui al punto 15);
 - sia moroso per un periodo superiore a 120 giorni dalla richiesta di pagamento della quota annua stabilita nel regolamento dal Comune di Cogoleto, di cui al punto 18);
 - apporti modificazioni, non autorizzate, allo spazio assegnatogli, o apporti innovazioni arbitrarie, ovvero danneggi o ne impedisca l'utilizzazione prevista;
 - successivamente ad una prima contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale, non osservi le disposizioni di cui ai punti 8), 9), 10), 11) e 12);
 - mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità.
21. Tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento, la decadenza o la revoca dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto di assegnazione e costituiscono titolo, nel caso non venga ottemperato alla rimozione dell'imbarcazione, a provvedervi d'ufficio a spese del proprietario dell'imbarcazione.
22. Le spese di rimozione e custodia sono forfettariamente stabilite ai fini di cui sopra in euro 250,00 per i primi 30 giorni, successivamente a tale termine viene stabilito un ulteriore importo di euro 50,00 ogni mese o frazione. Le imbarcazioni verranno custodite per il periodo di un anno. Qualora trascorso un anno le imbarcazioni risultino ancora custodite dall'amministrazione comunale, si procederà all'alienazione e/o demolizione ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.
23. Tutte le imbarcazioni depositate sull'arenile di competenza, senza targhetta identificativa, sono rimosse a cura dell'amministrazione comunale e sottoposte a sequestro giudiziario ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale, previa

emissione di verbale a cura delle competenti autorità trasmesso alla Procura della Repubblica. Nei confronti del proprietario, se individuato, verrà altresì inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art.1161 del Codice della Navigazione. Le spese di rimozione e custodia e modalità di custodia restano quelle definite al precedente punto 22). Le imbarcazioni potranno essere restituite previo verbale di dissequestro d'ordine del Giudice competente e previo versamento spese di rimozione e custodia di cui al punto 22).

=====



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 . tel. 01091701 . fax 0109170256 . C.F. 80007570106 . P.I. 00845470103

REGOLAMENTO DEGLI SPAZI DI SOSTA PER IMBARCAZIONI

Approvato con D.G.C. n. 111 del 15.06.2007, modificato con D.G.C. n. 33 del 04.03.2011 ed integrato con D.G.C. n. 8 del 16.01.2012.

Nelle zone demaniali marittime di cui al P.U.A. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 20.12.06, la sosta, le operazioni di alaggio e varo sono consentite nell'osservanza delle seguenti disposizioni di regolamento.

1. Sono ammesse unicamente imbarcazioni utilizzate per la pesca sportiva, di lunghezza massima sino a ml. 8,00 e di larghezza massima sino a ml. 1,75.
2. Non sono ammesse imbarcazioni utilizzate a fini di lucro, quali noleggio (con o senza barcaiolo), taxi boat o altro.
3. Non sono ammessi gommoni, barche a vela (e simili), canoe (e simili), moto d'acqua, motoscafi, wind-surf (e simili), pattini, mosconi, pedalò o altri natanti non riconducibili o assimilabili alla tipologia di "gozzo" o "lancia" per l'utilizzo per la pesca sportiva.
4. Ogni imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cogoleto, corredata da apposita targhetta metallica (o altro identificativo rilasciato dall'Amministrazione comunale) recante i dati relativi all'identificazione del natante e dello spazio di sosta.
5. La targa di cui al punto 4) deve essere permanentemente fissata in modo visibile sull'imbarcazione, in alternativa, i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sul natante, purchè con caratteri indelebili e visibili. L'atto di assegnazione (autorizzazione) deve essere conservata con cura dall'assegnatario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle Autorità competenti. Nel caso in cui l'imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell'autorizzazione dovranno comunque essere visibili eventualmente riportati direttamente sul telo con caratteri visibili.
6. Ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nello spazio assegnato ed indicato nell'autorizzazione, tra una imbarcazione e l'altra deve essere lasciato libero uno spazio per il passaggio non inferiore a ml. 0,50.
7. L'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente, se esistenti, tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati. Qualora tali corridoi non esistano, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente in giorni e ore di scarsa frequentazione di bagnanti e mantenendo comunque una distanza di sicurezza di almeno ml. 10,00 dal bagnante più prossimo. Fermo restando quanto sopra, durante la stagione balneare (01.05; 30.09), nei giorni festivi e prefestivi, l'alaggio ed il varo, non può avvenire nel periodo compreso tra le ore 10,00 e le ore 19,00.
8. Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio ad essa destinato unicamente per l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell'arenile. Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli o altri supporti, i medesimi al termine dell'utilizzo devono essere immediatamente riportati nello spazio destinato

- all'imbarcazione, evitando di lasciarli su altre aree.
9. Tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia. E' vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni e al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione.
 10. Il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservate a bordo, nel rispetto del punto 9), dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità, il loro posizionamento dovrà essere tale da lasciare visibile la targa di identificazione di cui al precedente punto 4).
 11. Negli spazi di sosta è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, salvo la normale pulizia, i cui residui andranno smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione l'imbarcazione dovrà essere rimossa dallo spazio di sosta comunicando preventivamente tale necessità all'amministrazione comunale. Nel caso di cui sopra dovrà inoltre essere rimosso qualsiasi materiale o attrezzatura utilizzata per la sosta, l'alaggio, il varo e la navigazione. Le operazioni di manutenzione devono necessariamente concludersi entro 6 mesi dalla relativa comunicazione scritta, entro i quali l'imbarcazione dovrà essere riposizionata nello spazio di sosta assegnato.
 12. Gli assegnatari dello spazio di sosta, sono tenuti, ognuno per la propria area, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, al taglio dell'erba, rovi, ecc....., ed alla rimozione di rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro.
 13. In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni in sosta nei relativi spazi sull'arenile, gli assegnatari sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area pubblica sicura, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi assegnatari, nello spazio di sosta assegnato, entro 48 ore dalla cessazione dell'evento meteomarinario.
 14. L'assegnatario dello spazio di sosta, titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente ed unicamente la stessa per il deposito dell'imbarcazione per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi.
 - 14bis. – Qualora si rendano disponibili spazi di sosta non assegnati o liberi, il Comune di Cogoleto verifica periodicamente tra tutti gli assegnatari degli spazi di sosta, eventuali necessità di spostamento tra le diverse zone demaniali. La formazione della graduatoria terrà conto delle disposizioni contenute nel bando pubblico approvato con D.G.C. n. 111/07. Termini, modalità e spese di procedimento sono fissate dal Comune di Cogoleto con nota estesa a tutti gli assegnatari in regola con i pagamenti di cui al seguente punto 18.
 15. Nel caso in cui si intenda sostituire l'imbarcazione con un'altra, purchè conforme ai requisiti di cui ai punti 1),2) e 3), e di sua proprietà, l'assegnatario, dovrà presentare una istanza con allegata la documentazione fotografica della nuova imbarcazione e manterrà lo spazio di sosta precedentemente assegnato. L'amministrazione comunale provvederà ad aggiornare l'autorizzazione. L'imbarcazione che è stata sostituita non potrà essere depositata negli spazi di sosta e dovrà essere pertanto immediatamente rimossa dall'arenile.
 16. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi avendo i requisiti di cui al bando di assegnazione subentrano nell'assegnazione chiedendo conferma all'amministrazione comunale, entro un anno dalla data del decesso, pena decadenza del diritto di subentro. L'eventuale rimozione e custodia dell'imbarcazione è disciplinata al successivo punto 21) e 22).

17. L'assegnazione avrà la durata della concessione demaniale marittima rilasciata al Comune di Cogoleto. Alla scadenza la stessa sarà rinnovata con il rilascio di nuovo provvedimento comunale. Il Comune di Cogoleto, si riserva di comunicare, entro 6 mesi da detta scadenza, la propria volontà di non procedere al rinnovo della concessione demaniale marittima e di conseguenza dell'impossibilità di rinnovo dell'assegnazione. In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione scritta può procedere alla revoca dell'assegnazione e successivo ordine di sgombero degli spazi di sosta assegnati.
18. L'assegnazione di uno spazio di sosta comporta un rimborso spese a favore del Comune di Cogoleto (per spese di canone demaniale, manutenzione/acquisto cartelli, supporti, targhe, verifiche periodiche, controlli), pari a euro 100,00 annui, rivalutabili qualora si determinino maggiori oneri a carico della civica amministrazione per la gestione delle aree demaniali in concessione, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento con modalità stabilite in detta richiesta.
19. L'assegnazione è annullata dal Comune quando ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
20. Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario:
- abbia ceduto o faccia utilizzare ad altri (diversi dai componenti del nucleo familiare) lo spazio assegnatogli senza preventiva autorizzazione del Comune di Cogoleto;
 - abbia adibito lo spazio assegnatogli al deposito di natanti non conformi al regolamento o al deposito di materiali;
 - abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione di cui ai punti B.1, B.3 e B.4 del bando di assegnazione;
 - abbia sostituito l'imbarcazione in assenza della preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale di cui al punto 15);
 - sia moroso per un periodo superiore a 120 giorni dalla richiesta di pagamento della quota annua stabilita nel regolamento dal Comune di Cogoleto, di cui al punto 18);
 - apporti modificazioni, non autorizzate, allo spazio assegnatogli, o apporti innovazioni arbitrarie, ovvero danneggi o ne impedisca l'utilizzazione prevista;
 - successivamente ad una prima contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale, non osservi le disposizioni di cui ai punti 8), 9), 10), 11) e 12);
 - mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità.
21. Tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento, la decadenza o la revoca dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto di assegnazione e costituiscono titolo, nel caso non venga ottemperato alla rimozione dell'imbarcazione, a provvedervi d'ufficio a spese del proprietario dell'imbarcazione.
22. Le spese di rimozione e custodia sono forfettariamente stabilite ai fini di cui sopra in euro 250,00 per i primi 30 giorni, successivamente a tale termine viene stabilito un ulteriore importo di euro 50,00 ogni mese o frazione. Le imbarcazioni verranno custodite per il periodo di un anno. Qualora trascorso un anno le imbarcazioni risultino ancora custodite dall'amministrazione comunale, si procederà all'alienazione e/o demolizione ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.
23. Tutte le imbarcazioni depositate sull'arenile di competenza, senza targhetta identificativa, sono rimosse a cura dell'amministrazione comunale e sottoposte a sequestro giudiziario ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale, previa

emissione di verbale a cura delle competenti autorità trasmesso alla Procura della Repubblica. Nei confronti del proprietario, se individuato, verrà altresì inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art.1161 del Codice della Navigazione. Le spese di rimozione e custodia e modalità di custodia restano quelle definite al precedente punto 22). Le imbarcazioni potranno essere restituite previo verbale di dissequestro d'ordine del Giudice competente e previo versamento spese di rimozione e custodia di cui al punto 22).

=====